

## **AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA N° 2-VA**

### **“delle Valli del Ticino e dell’Olona”**

Via Dell’Indipendenza, 10 – 21017 SAMARATE (VA)

TEL./FAX. 0331.914128 – Cod.Fisc.91029840120

[WWW.atc2-va.it](http://WWW.atc2-va.it) e-mail [info@atc2-va.it](mailto:info@atc2-va.it)

[Atc2-va@pec.it](mailto:Atc2-va@pec.it)

## **REGOLAMENTO INTERNO ATC-2 VA**

### **1-NATURA GIURIDICA E SEDE**

L’Ambito Territoriale di Caccia n.2 Varese è individuato dal Piano Faunistico Provinciale ai sensi della L.R. 26/93 in recepimento della legge 157/92 ed è istituito dalla provincia sulla porzione di territorio assegnata per l’attuazione della caccia programmata riferita all’opzione di caccia scelta (caccia alla stanziale vagante con o senza l’uso del cane, caccia alla migratoria, appostamento fisso) secondo gli scopi previsti dallo statuto, qui confermando la propria struttura associativa “quale organismo di diritto pubblico” senza fini di lucro che persegue scopi di tutela e gestione del territorio e della fauna selvatica.

La superficie e il perimetro sono indicati nella delibera Provinciale di istituzione.

L’ATC-2 VA ha sede nel Comune di Samarate (21017) in Via Dell’Indipendenza, 10.

### **2-FINALITA’ DEL REGOLAMENTO**

Questo regolamento, così come previsto dal Piano Faunistico Provinciale quale ulteriore strumento di programmazione, risulta composto da n. 11 articoli che impegnano ogni iscritto al rispetto di tutte le leggi che regolano l’attività venatoria e del presente regolamento nel rispetto e per la salvaguardia del territorio dell’ambiente e della fauna selvatica presente sul territorio dell’ATC-2 VA.

### **3-CRITERI E MODALITA’ DI AMMISSIONE**

Come ogni anno il rinnovo dell’associazione all’Ambito è subordinato al versamento della **quota associativa per la nuova stagione venatoria**, specificando che la legge regionale del 5 ottobre 2010 n.17 ha modificato la legge regionale 16 agosto 1993 n.26 stabilendo nuovi parametri relativi alle scadenze ed alle relative quote di ammissione.

Per quanto sopra si specifica:

**Per i versamenti effettuati entro il 31 marzo** le quote restano invariate e precisamente:

Appostamento fisso euro 26,00, Migratoria euro 51,00, Stanziale vagante e migratoria euro 129,00

**Per i versamenti effettuati dal 1 aprile al 31 maggio** le quote sono maggiorate del 20%:

Appostamento fisso euro 31,00, Migratoria euro 61,00, Stanziale vagante e migratoria euro 155,00

**Per i versamenti effettuati dopo il 31 maggio** le quote sono maggiorate del 40%:

Appostamento fisso euro 36,50, Migratoria euro 71,50, Stanziale vagante e migratoria euro 181,00  
(alcuni importi di cui sopra sono arrotondati allo 0,50 inferiore o superiore)

Gli associati **residenti** nell’ATC2 e risultanti iscritti nelle precedenti stagioni venatorie possono confermare la propria adesione anche solo attraverso il pagamento della quota associativa nelle scadenze previste di legge

Gli associati **non residenti** e risultanti iscritti nelle precedenti stagioni venatorie potranno confermare la propria adesione attraverso il pagamento della quota **solo entro il 31 marzo** di ogni annata venatoria.

Il mancato rispetto del pagamento delle quote sopra riportate comporta, per il cacciatore, la perdita della possibilità di esercitare il suo diritto e, di conseguenza, che l'ambito non può accettarlo come socio.

Per i soci che hanno versato la quota inerente alle forma di caccia , appostamento fisso o migratoria, che volessero modificare la forma di caccia da appostamento fisso a migratoria o stanziale, da migratoria a stanziale, verrà richiesta una integrazione della quota in relazione alla data di versamento e a quella di variazione, applicando le maggiorazioni previste dalla Legge n.17/2010.

I pagamenti potranno essere effettuati tramite versamento: con bollettino di C.C. postale cc **n.13594262** intestato al ns. Ambito, o con bonifico bancario o posta giro per i correntisti Banco Posta, indicando il codice IBAN : **IT96 L076 0110 8000 0001 3594 262.**

I versamenti dovranno essere sempre compilati in stampatello indicando sempre, le eventuali variazioni di residenza e la forma di caccia.

**Le domande di adesione** agli ambiti territoriali o ai comprensori alpini di caccia della regione devono essere presentate nel periodo intercorrente tra il 1 marzo ed il 31 marzo di ogni anno su modulo predisposto dalle province o suo fac-simile (domanda disponibile presso la ns. sede o scaricandola dal nostro sito internet).

Prima di procedere al versamento si dovrà attendere nostra conferma entro 31 maggio, con precisazione della quota di adesione,

#### **Precisazioni:**

La L.R. 26/93 all'art.35 comma 3 precisa che la forma di caccia da riportare sul tesserino venatorio, ha validità annuale e si intende confermata se entro il 31 marzo di ogni anno non viene presentata alla regione richiesta di modifica che se confermata decorrerà dalla stagione venatoria successiva.

I neo-cacciatori, all'atto del conseguimento della licenza di caccia, hanno diritto ad essere associati allo stesso ambito territoriale o comprensorio alpino di caccia di colui che li dovrà accompagnare per una stagione venatoria ai sensi dell'art. 44 comma 8; nel caso di figli di associati, questi hanno altresì il diritto di praticare la stessa specializzazione di caccia del genitore che li accompagna”.

La residenza venatoria, se non diversamente comunicata, sarà ovviamente considerata quella di residenza, ,(L.157/1992 art.12 comma 12 ) .

#### **4-RIMBORSI QUOTE ASSOCIATIVE**

Per eventuali rimborsi di quote associative, la richiesta, **per giustificato e/o grave motivo**, va fatta per iscritto **prima dell'inizio dell'attività venatoria**, unitamente alla restituzione dei tesserini venatori sia quello regionale che quello dell'ATC2-VA.

Il rimborso sarà liquidato alla fine della stagione venatoria applicando la detrazione di euro 5,00 per concorso spese.

## **5-SCHEDA RIEPILOGATIVA ABBATTIMENTI E TESSERINO DI RICONOSCIMENTO**

E' fatto obbligo al Socio ,prima di iniziare la stagione venatoria, ritirare presso l'A.T.C.-2 VA il tesserino di riconoscimento (L.R. 26/93), il mancato ritiro costituirà impedimento sia per il periodo di addestramento cani che per l'esercizio dell'attività venatoria nell'ATC2-VA e verrà segnalato alla Regione.

E' fatto obbligo di restituire il tesserino e la scheda riepilogativa degli abbattimenti (debitamente compilata), se rilasciata a parte, o ricompresa nel tesserino di riconoscimento dall'ATC-2 VA, secondo le indicazioni riportate nella scheda stessa e comunque se non specificato, entro il 31 marzo successivo alla data di chiusura della stagione venatoria.

## **6-TEMPI E LUOGHI DI CACCIA**

L'esercizio venatorio nell'ATC-2 VA potrà essere effettuato in tutte le forme di caccia previste dalla legislazione vigente, quindi dal calendario Regionale e dalle quote riferite al numero dei capi abbattibili previsti dall'ATC-2 VA per la stagione venatoria in corso.

L'ATC-2 VA pone le seguenti limitazione di capi da abbattere durante la stagione venatoria in corso :

n. 2.. lepri , n.....fagiani , n.....conigli ( come da calendario provinciale e regionale in corso alla data dell'inizio dell'annata venatoria)

Saranno rilasciati appositi tesserini,(vedi articolo 5) con tagliandi staccabili in duplice copia, su cui annotare i capi abbattuti i quali andranno segnalati, usando copia dei tagliandi disponibili e in particolare per la volpe e la lepre entro possibilmente le 24 ore successive presso la sede dell'ambito o nelle zone di appartenenza dove saranno predisposti appositi punti di raccolta.

I relativi tesserini dovranno poi essere riconsegnati all'ambito entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno.

L'ATC-2 VA si riserva di richiedere alla Regione modifiche sul calendario che regola l'attività venatoria, sulle specie cacciabili, in relazione agli abbattimenti previsti ai ripopolamenti e/o per la tutela di alcune specie di selvaggina .

L'ATC2-VA si riserva, in occasione di chiusure o attività particolari dell'attività venatoria, di autorizzare cacciatori formati dall'ATC2 da utilizzare per la sola gestione di abbattimenti specifici di nocivi e no, sempre in accordo con l'ente Regionale delegante della gestione del territorio.

## **7-ADDESTRAMENTO CANI**

L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia è consentito solo durante il periodo dell'attività venatoria e durante il previsto periodo regolamentato e antecedente l'apertura dell'attività venatoria, da parte dei Soci in regola con ogni adempimento delle norme vigenti e con il pagamento della quota annuale associativa.

## **8-VIGILANZA**

La vigilanza sull'attività venatoria sarà eseguita a cura degli organi preposti di legge e comunque è facoltà e diritto di ogni socio riferire (sottoscrivendo eventuale esposto) al Comitato di Gestione il riscontro di irregolarità rilevate sul territorio dell'Ambito.

## **9-DIVIETI E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

Fermo restando la facoltà da parte del Comitato di Gestione di richiedere il risarcimento del danno arrecato alla fauna prelevata illegalmente, oltre alle sanzioni previste dalla vigente legge è sempre fatto divieto di:

### **9-1**

a) prelevare capi di selvaggina stanziale avendo scelto l'opzione di caccia in via esclusiva alla migratoria.

b) cacciare all'interno delle zone di ripopolamento e catture, nelle zone di rifugio e ambientamento dell'ATC-2 VA, nelle oasi di protezione e nelle riserve naturali.

c) abbattere capi di selvaggina superiore alla quota stabilita dal regolamento interno e dalle vigenti leggi e fuori dai periodi consentiti.

Provvedimenti: sospensione dall'attività venatoria nell'ATC-2 VA per almeno 15 giornate effettive di caccia e per l'abbattimento della lepre l'esclusione dall'attività venatoria per l'anno in corso e per quella successiva, se recidivo espulsione definitiva dall'ambito, (senza diritto di rimborso parziale o totale della quota di iscrizione pagata) obbligo di indennizzo nella misura di euro 100,00 per ogni fagiano / starna / mini lepre / coniglio selvatico; di euro 1.000,00 per ogni lepre abbattuta e di euro 50,00 per ogni capo di selvaggina migratoria .

### **9-2**

Mancata regolarizzazione del pagamento della quota di adesione all'ATC-2 VA durante il periodo di addestramento cani e per l'addestramento cani al di fuori dei periodi previsti (vedi art.7):

Provvedimenti: l'applicazione di una sanzione di euro 100,00 e 10 giorni di sospensione dell'attività venatoria.

## **10-SANZIONI INTEGRATIVE**

Il Comitato di Gestione provvederà all'espulsione dell'iscritto che riporterà sentenza di condanna definitiva o decreto penale di condanna divenuto esecutivo per una delle violazioni di cui al comma 1 dell'art. 30 della Legge 157/92.

## **11-DISPOSIZIONI FINALI**

Per qualsiasi controversia inerente all'applicazione del presente regolamento potrà essere posta domanda di ricorso presso l'ATC2-VA e all'Ente delegante (Provincia/Regione) Entro e non oltre 30 giorni dalla data di rilevazione dell'infrazione .

Il presente Regolamento è stato approvato dal Comitato di gestione dell'ATC2-VA nella riunione del 20 marzo 2019 (deliberazione n.16). e approvato dall'assemblea dei Soci del 07 aprile 2019.

Samarate, li 08 aprile 2019.

f.to IL PRESIDENTE  
Silvio Tomasini